



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 88/16

Lussemburgo, 7 settembre 2016

Sentenza nella causa C-121/15

Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) /
Premier ministre e a.

La sicurezza dell'approvvigionamento e la coesione territoriale sono obiettivi di interesse generale che possono giustificare un intervento statale nella determinazione del prezzo di fornitura del gas naturale

Cionondimeno, una regolamentazione permanente delle tariffe su base nazionale, imposta esclusivamente ad alcune imprese del settore del gas naturale, potrebbe risultare discriminatoria e eccedere quanto necessario

In Francia, le autorità impongono all'operatore storico di gas naturale, GDF-Suez, nonché alle imprese locali di distribuzione e a Total Energie Gaz di proporre il gas naturale a tariffe regolamentate (vale a dire massime) per categorie determinate di consumatori¹. Parallelamente, l'insieme dei fornitori di gas naturale (comprese le imprese che devono fornire gas naturale a tariffe regolamentate) hanno la possibilità di proporre la fornitura di gas naturale a prezzi inferiori rispetto alle tariffe regolamentate.

L'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) contesta l'intervento delle autorità francesi sul prezzo di fornitura del gas naturale. L'ANODE ritiene che la regolamentazione delle tariffe di gas naturale in Francia violi gli obiettivi della direttiva sul mercato interno del gas naturale², come interpretata dalla Corte in una sentenza del 20 aprile 2010³. Secondo l'ANODE, la regolamentazione delle tariffe ostacolerebbe la realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale, a maggior ragione dal momento che le condizioni poste dalla sentenza del 2010 non sarebbero soddisfatte.

Adito della controversia, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) francese chiede alla Corte di giustizia se la regolamentazione delle tariffe del gas naturale in Francia costituisca un ostacolo di tale genere e, nel caso di risposta affermativa, se esso sia giustificato.

Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda che la direttiva mira alla libera determinazione del prezzo della fornitura del gas naturale dal gioco della domanda e dell'offerta. Orbene, le tariffe regolamentate nel caso di specie non risultano in nessun modo da una libera determinazione derivante dall'incontro della domanda e dell'offerta nel mercato. Al contrario, tali tariffe sono il frutto di una determinazione effettuata sulla base di criteri imposti dalle autorità pubbliche e operata pertanto al di fuori della dinamica delle forze di mercato. La Corte conclude che una tale regolamentazione costituisce, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale, e tale ostacolo persiste anche se i fornitori possono proporre offerte concorrenti a prezzi inferiori alle tariffe regolamentate.

La Corte esamina in seguito se la regolamentazione delle tariffe del gas naturale in Francia possa essere giustificata alla luce dei principi enunciati nella sentenza Federutility del 2010. Secondo tale sentenza, gli Stati membri possono intervenire nella determinazione del prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale solo a condizione che tale intervento 1) persegua un interesse

¹ Si tratta dei consumatori finali di gas naturale che consumano meno di 30 000 kilowattora per anno (essenzialmente famiglie e piccole e medie imprese). Nel 2014, il 67,5% di tutte le zone residenziali e il 40,2% di tutte le zone non residenziali (come le PMI) erano soggette alle tariffe regolamentate.

² Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

³ Sentenza della Corte del 20 aprile 2010, Federutility (C-265/08).

economico generale, 2) sia proporzionato e 3) preveda obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili garantendo alle società dell'Unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.

Per quanto riguarda, anzitutto, l'obiettivo dell'interesse generale, le autorità francesi evocano la necessità di garantire la sicurezza di approvvigionamento e la coesione territoriale. La Corte riconosce che gli Stati membri possano, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi di servizio pubblico basati sul prezzo di fornitura del gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la coesione territoriale.

Per quanto riguarda la proporzionalità della regolamentazione di cui si tratta, la Corte indica che spetterà al Conseil d'État valutare se una tale regolamentazione sia necessaria per realizzare gli obiettivi di interesse generale evocati dalle autorità francesi. In particolare, la Corte dubita che l'obiettivo della coesione territoriale possa essere perseguito imponendo tariffe regolamentate sull'intero territorio nazionale, segnatamente se è possibile applicare tariffe regolamentate a categorie determinate di clienti che si trovano in zone isolate ed identificate secondo criteri geografici oggettivi. Allo stesso modo, il fatto che la regolamentazione delle tariffe in causa presenti un carattere permanente potrebbe non soddisfare il criterio di proporzionalità. Il Conseil d'État dovrà parimenti verificare se il metodo d'intervento sui prezzi non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi di interesse economico generale perseguiti e se non vi siano misure adeguate meno coercitive. Infine, si deve determinare se una tale regolamentazione, che sembra andare nella stessa misura a beneficio dei clienti domestici e delle piccole e medie imprese, rispetti il requisito di proporzionalità per quanto riguarda l'ambito di applicazione *ratione personae* della misura, alla luce degli obiettivi di interesse generale perseguiti.

Per quanto riguarda la terza e ultima condizione posta dalla sentenza *Federutility*, la Corte rileva che gli obblighi di servizio pubblico, (come gli obblighi di fornire gas a tariffe determinate) devono essere imposti in modo generale alle imprese del settore del gas e non ad alcune imprese in particolare. Inoltre, il sistema di designazione delle imprese incaricate di obblighi di servizio pubblico non può escludere a priori alcune imprese che operano nel settore della distribuzione del gas. Spetterà quindi al Conseil d'État verificare se la regolamentazione delle tariffe di cui si discute non sia discriminatoria.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575